



# COMUNE DI VALLO DI NERA

*Provincia di Perugia*

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 17 del 24-06-2019**

**REGISTRO GENERALE numero 17**

***COPIA***

**Oggetto: Rimozione deposito di bombole di GPL di pertinenza dell'abitazione sita in Vallo di Nera - Via di Mezzo, n. 43.**

## IL SINDACO

**DATO ATTO** che con nota Pec del Comando Provinciale VV.FF. Prot. n. 9874 del 12.06.2019, acquisita agli atti (prot.n. 3762 del 13/06/2019), veniva comunicato a questa Amministrazione che in data 12.06.2019, personale e mezzi del predetto Comando, con la presenza della Polizia Municipale, sono intervenuti in Vallo di Nera a seguito di esposto dove venivano segnalate difformità al vigente campo normativo di Prevenzione Incendi relative ad un deposito di bombole di GPL a servizio di una abitazione privata di proprietà del Sig. Farinelli Giampiero sita in Vallo di Nera, Via di Mezzo, n.43;

- che nella stessa nota si legge, tra l'altro, che :

- si è constatata la presenza di 4 bombole di GPL da 15 Kg cadasuna di cui due collegate all'impianto di adduzione gas a servizio dell'abitazione di proprietà del Sig. Farinelli Giampiero;
- le stesse risultano con il rubinetto chiuso e depositate in uno spazio condominiale all'interno del sottoscala a piano terra con scarsa ventilazione, in quanto l'ambiente è delimitato dalle pareti del fabbricato condominiale;
- la stessa situazione era già stata ravvisata in data 02.03.2019 a seguito di intervento di fuga del gas, con diffida verbale al Sig. Farinelli Giampiero;
- il deposito di GPL non risulta rispondente alla Circolare Ministeriale n. 74 del 20 settembre 1956 in particolare: a) assenza di idonea ventilazione. B) assenza dei presidi antincendio (estintore). C) assenza di idonea segnaletica di sicurezza, d) assenza della dichiarazione di conformità dell'impianto adduzione gas;
- In base a quanto relazionato, *“le bombole di GPL dovranno essere rimosse in quanto il deposito non è rispondente ai criteri generali di sicurezza antincendio e alle norme UNI-CIG”*;

**RILEVATO** che sussistono i presupposti per emettere, ordinanza contingibile ed urgente, al fine di attuare il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire la pubblica e privata incolumità;

**RITENUTO** di dover procedere ad intimare alla proprietà sopra richiamata, di provvedere alla rimozione delle bombole di GPL in quanto il deposito non è rispondente ai criteri generali di sicurezza antincendio e alle norme UNI-CIG;

**VISTI**

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 5, dello stesso TUEL e dell'art.54, comma 4;
- l'art.650 c.p., dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità”, secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

Tutto ciò premesso,

**ORDINA**

Al Sig. Farinelli Giampiero, nato a Spoleto (PG) il 16.06.1942 e residente in Spoleto frazione Morro, n. 89, codice fiscale FRNGPR42H16I921V, in qualità di proprietario dell'abitazione posta in Vallo di Nera – Via di Mezzo, n. 43, di provvedere, a proprie cura e spese, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del presente atto, alla rimozione delle bombole di GPL poste nell'area condominiale attigua alla propria abitazione, al fine di attuare il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire la pubblica e privata incolumità, così come disposto dal verbale di sopralluogo emesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, Prot. n. 9874 del 12.06.2019, acquisito agli atti al Prot.3762 del 13/06/2019;

**AVVERTE**

- che entro il termine di 15 gg. dalla notifica della presente l'interessato dovrà far pervenire a questa Amministrazione Comunale comunicazione scritta che attesti l'avvenuta rimozione delle bombole di GPL e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area condominiale;
- che trascorso inutilmente il termine suddetto senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto previsto dal presente provvedimento, gli adempimenti disposti verranno effettuati dall'amministrazione comunale, in danno del soggetto obbligato, con recupero delle somme anticipate;
- che, ai sensi di quanto sancito dall'art.650 del c.p., l'inosservanza di quanto disposto con il presente atto è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro, dandone avviso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto ;
- che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento sarà a carico del soggetto specificato, che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;

-che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi TAR dell’Umbria entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario, ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

**DISPONE**

che il presente provvedimento sia:

- notificato al Sig. Farinelli Giampiero, nato a Spoleto (PG) il 16/06/1942 e residente in Spoleto frazione Morro, n.89, codice fiscale FRNGPR42H16i921V;
- trasmesso alla Prefettura di Perugia, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Perugia, alla Stazione Carabinieri di Sant’Anatolia di Narco, all’Ufficio di Polizia Locale, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vallo di Nera, ognuno per le proprie competenze;
- pubblicato all’albo pretorio on line.

Dalla Residenza Municipale, lì ventiquattro giugno duemiladiciannove.

**IL SINDACO**

***F.to BENEDETTI AGNESE***

---

E’ copia conforme all’originale.

Vallo di Nera, lì 27-06-2019